

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

INAIL

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Fabrizio D'Ascenzo, di seguito denominato "INAIL"

.....

e

Conflavoro PMI

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, con sede legale in Via del Consolato, n. 6, - 00186 Roma - Italia, ai fini del presente Protocollo rappresentata dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco,

.....

di seguito dette anche "Parti"

PREMESSO CHE

- L'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori

contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie;

- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e microimprese;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo delle funzioni di prevenzione l'Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi dagli Organi dell'Istituto, declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- tali indirizzi sono stati declinati nel Piano triennale per la prevenzione 2025-2027 approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 13 maggio 2025, n. 7, aggiornato per l'anno 2026 con successiva delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 3 del 13 marzo 2026;
- l'Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020 e prorogato a tutto il 2026) che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
- Conflavoro è un'Associazione di Rappresentanza Sindacale dei Datori di Lavoro che rappresenta in Italia oltre 90.000 aziende; ha tra i propri obiettivi statuari "la promozione, su tutto il territorio nazionale, di una cultura della salute e della sicurezza sul lavoro attraverso la formazione, la promozione del sistema qualità, lo sviluppo e l'utilizzo delle nuove tecnologie, il potenziamento dell'Istruzione e della Formazione Tecnica e Professionale, compresa la formazione permanente, in collaborazione con l'Unione Europea, il Ministero del Lavoro, le autorità regionali, provinciali, metropolitane e comunali";
- Conflavoro, in qualità di principale associazione datoriale che tutela, promuove e rappresenta le piccole e medie imprese italiane, svolge la propria attività al fine di perseguire la dignità e il benessere sia dei datori di lavoro che dei lavoratori - dipendenti e autonomi, cercando di realizzare specifiche attività formative funzionali a tale obiettivo, con un focus specifico sulla sicurezza e la salute sul lavoro;
- Conflavoro PMI riconosce il valore di una collaborazione strutturata con INAIL per amplificare la diffusione delle conoscenze e delle tecnologie a supporto della prevenzione;

- Inail e Conflavoro condividono una serie di valori e obiettivi comuni orientati alla prevenzione degli infortuni e alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro all'interno del Sistema Paese, terreno comune su cui sviluppare e implementare la partnership, finalizzata a rafforzare la reciproca capacità di divulgazione sulle aree tematiche di riferimento a beneficio degli attori del mondo del lavoro;

CONSIDERATO CHE

- l'Inail e Conflavoro, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito allo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- le sinergie tra l'Inail e Conflavoro costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

CONVENGONO

Articolo 1

Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2

Finalità

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d'Intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela integrata dei lavoratori e alla diffusione della cultura della

salute e sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:

- a) collaborare alla progettazione e realizzazione di attività congiunte, anche sperimentali, quali campagne di sensibilizzazione, eventi pubblici, seminari, webinar, corsi e materiali informativi;
- b) costituire tavoli tecnici congiunti di approfondimento su specifici temi emergenti o strategici legati alla prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle PMI;
- c) condividere dati, conoscenze e informazioni utili a sostenere iniziative comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- d) favorire il coinvolgimento dei territori e delle articolazioni territoriali delle Parti nella declinazione operativa delle attività previste dal Protocollo;
- e) promuovere l'adozione e la diffusione di strumenti e modelli organizzativi finalizzati al miglioramento continuo della gestione della sicurezza, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali e innovative.

La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.

Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono sull'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.

Articolo 4

Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall'Inail e tre individuati da Conflavoro. Al comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.

Articolo 5

Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, in ossequio alle rispettive norme di funzionamento e ai vincoli di bilancio, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali, nonché le eventuali

risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.

Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti; tali attività troveranno, in ogni caso, apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.

I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'Intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.

Articolo 6

Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'articolo 5 dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfacerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'Intesa;
- gli aspetti riguardanti il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alle responsabilità tra le parti, alle finalità perseguite, ai dati trattati, alle eventuali modalità di scambio dati, alle misure di sicurezza previste e al periodo di conservazione dei dati;
- gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali.

Resta in ogni caso inteso e concordato che, con la sottoscrizione del presente Protocollo, le parti si impegnano a collaborare per individuare termini e condizioni di fattibilità delle iniziative, ma non assumono alcun obbligo in merito alla effettiva definizione e formalizzazione degli accordi attuativi. Pertanto, nessuna pretesa ad alcun titolo potrà essere imputata da una

parte all'altra in caso di mancata definizione e/o formalizzazione degli Accordi attuativi.

Articolo 7

Durata

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

Entro 3 mesi dalla data di scadenza, le Parti si impegnano a verificare i risultati raggiunti, al fine di valutare l'efficacia del Protocollo per un eventuale rinnovo.

Articolo 8

Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, e si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal d.lgs. 101/2018 e dalla legge 205/2021, nonché dal GDPR – Regolamento 2016/679.

Articolo 9

Proprietà intellettuale

Inail e Conflavoro, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione attivata con il presente Protocollo d'Intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, da entrambe le parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

Articolo 10

Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e associati impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 11

Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati, inclusi gli associati, di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 12

Recesso unilaterale

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.

Articolo 13

Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle

esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
- ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
- iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Articolo 14
Controversie

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.

Articolo 15
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Roma, lì 10 giugno 2026

Per Conflavoro

Per l'Inail